REGOLAMENTO (CEE) N. 1145/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1975

recante nuova proroga del regolamento (CEE) n. 1295/74 relativo alla trasformazione delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1855/74 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1295/74 della Commissione, del 22 maggio 1974, relativo alla trasformazione delle carni bovine prese in consegna dagli organismi d'intervento (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 749/75 (4), stabilisce che gli organismi d'intervento degli Stati membri sono autorizzati temporaneamente a trasformare in conserve le carni acquistate in conformità dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

considerando che la validità di tale autorizzazione è stata più volte prorogata ; che, tenuto conto dell'evoluzione della situazione sul mercato delle carni bovine, non appare tuttavia opportuno aumentare ulteriormente i quantitativi di conserve immagazzinati dagli organismi d'intervento ; che occorre pertanto sospendere detta autorizzazione ;

considerando tuttavia che, onde consentire l'espletamento di determinate operazioni di trasformazione già iniziate, appare opportuno che la sospensione entri in vigore soltanto dopo un determinato periodo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1295/74, la data del 4 maggio 1975 è sostituita con quella del 23 maggio 1975.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 195 del 18. 7. 1974, pag. 14.
(3) GU n. L 140 del 27. 5. 1974, pag. 47.
(4) GU n. L 74 del 22. 3. 1975, pag. 29.